

S T A T U T O

Art.1) E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE PER L'ISTRUZIONE AGRARIA" con sede in Città di Castello ed acquisisce la personalità di diritto privato.

ALLEGATO "C"
REP. N. 38367
Racc. N. 15650

Art.2) La Fondazione ha sede in Città di Castello (Perugia), viale Armando Diaz n.ri 89/91.

Art.3) E' scopo della Fondazione:

- a) di affiancare l'Istituto Istruzione Superiore "Patrizi-Baldelli-Cavallotti" di Città di Castello concorrendo nella promozione di particolari iniziative da attuarsi in materia di istruzione e di formazione nel settore dell'agricoltura e nell'assistenza agli alunni bisognosi;
- b) di mettere a disposizione dell'I.I.S. "Patrizi-Baldelli-Cavallotti" i terreni per l'attività didattica della Scuola e di contribuire all'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche;
- c) di concorrere al funzionamento dei corsi post-qualifica di formazione professionale e tecnica, integrata e post diploma, finalizzati all'acquisizione di professionalità specifiche di primo e secondo livello su aree ed ambiti di particolare interesse.
- d) di promuovere e sostenere iniziative idonee a fornire la preparazione professionale degli addetti all'agricoltura;
- e) di promuovere e sostenere la sperimentazione effettuata da associazioni o enti, sia pubblici che privati.

La Fondazione, inoltre, vista la legge 27 aprile 1899 n° 157, provvede alla conservazione della Chiesa e del Santuario della soppressa casa religiosa delle Cappuccine di Città di Castello con un contributo annuo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art.4) Il finanziamento delle attività di cui al precedente art.3 sarà deciso dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera da sottoporre ad approvazione dell'Organismo che rappresenti sul territorio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art.5) Tutti i corsi d'istruzione e di formazione finanziati dalla Fondazione saranno tenuti presso I.I.S. "Patrizi-Baldelli-Cavallotti" di Città di

Castello o presso altre sedi con esso concordate.

Art.6) L'assistenza assicurata dalla Fondazione agli studenti bisognosi e meritevoli è conferita annualmente mediante borse di studio.

Il numero e la misura delle borse di studio da conferire sono determinate di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione, il quale, inoltre, potrà deliberare un regolamento per meglio disciplinare le modalità relative alla formazione e alla pubblicazione dei bandi di concorso.

Le borse di studio saranno conferite mediante bando di concorso pubblico da sottoporre ad approvazione dell'Organismo che rappresenta sul territorio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Sono ammessi al concorso per il conferimento delle borse di studio gli studenti frequentanti gli Istituti d'Istruzione Superiore ad indirizzo agrario della Regione Umbria. Le graduatorie dei concorsi di cui al precedente comma sono formate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in relazione alle condizioni economiche ed al profitto degli aspiranti.

La borsa di studio sarà consegnata tramite l'agenzia della banca incaricata direttamente all'interessato se maggiorenne o ad un genitore se minore.

Art.7) Gli scopi di cui all'art 3) sono attuati dalla Fondazione con il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare nonché con le rendite del patrimonio stesso e con ogni altro introito che il Consiglio di Amministrazione intenderà destinare ai predetti scopi.

Il patrimonio della Fondazione può essere anche incrementato con acquisti o lasciti, locazione, donazioni, contributi e da ogni altro e qualsivoglia atto di liberalità da parte di persone fisiche e giuridiche;

può essere valorizzato con operazioni di vendita o locazione, contratto agrario, comodato, per-mute, dei beni immobili considerati singolarmente o a corpo. La Fondazione potrà anche stipulare con soggetti terzi contratti di affitto dei beni immobili o di azienda al fine di reinvestire, secondo gli scopi della Fondazione, i proventi ricavati.

Art.8) Gli Organi della Fondazione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di

Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.9) La Regione e il Comune di Città di Castello, sede della Fondazione, che interverranno a sostegno delle iniziative promosse dalla Fondazione medesima con sussidi, avranno diritto ad essere rappresentati nel Consiglio di Amministrazione.

Art. 10) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri.

Il Presidente verrà designato dall'Organismo che rappresenta sul territorio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, insieme ad uno degli altri quattro membri del Consiglio.

Il Dirigente Scolastico pro-tempore dell'I.I.S. "Patrizi-Baldelli-Cavallotti" di Città di Castello è membro di diritto.

Il quarto membro sarà designato dalla Giunta della Regione dell'Umbria.

Il quinto membro sarà designato dall'Amministrazione di Città di Castello.

I designati saranno scelti tra persone in possesso di requisiti professionali idonei ad assicurare il perseguimento delle finalità statutarie.

Tutte le nomine saranno effettuate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il Consiglio elegge in seno ai suoi Componenti il Vice Presidente ed il Segretario, secondo le modalità di cui al successivo articolo.

Il Consiglio ha la durata di cinque anni ed i Componenti possono essere riconfermati una sola volta.

Art.11) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri inerenti la gestione e l'amministrazione della Fondazione ed in particolare allo stesso spetta:

a) di redigere ed approvare un Regolamento per l'attuazione degli scopi e per la gestione dei beni della Fondazione per la cui approvazione è richiesta la presenza di almeno tre Componenti del Consiglio;

b) di approvare il conto preventivo e il conto consuntivo secondo le modalità di cui all'art.18 del presente statuto;

c) di deliberare appositi regolamenti per il servizio contabile e per il personale;

d) di esercitare i poteri necessari per l'Amministrazione, conservazione ed incremento del patrimonio della Fondazione, per gli scopi di cui al

precedente art.7, per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché per la ripartizione e destinazione delle stesse.

e) delibera sulla eventuale concessione dei beni della Fondazione in locazione, comodato ed ogni altro contratto agrario, nonché sullo scioglimento o risoluzione per qualsiasi causa dei predetti contratti;

f) di affidare il servizio cassa ad un Istituto di credito con sede operativa in Città di Castello; il Consiglio può in ogni momento revocare l'affidamento del predetto servizio, assegnandolo ad altro Istituto di credito, sempre con sede operativa in Città di Castello, ovvero confermarlo per gli esercizi successivi;

g) di determinare la misura dell'emolumento dovuto ai Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei Conti;

h) promuove qualsivoglia azione giudiziaria che si dovesse rendere utile e/o necessaria ai fini della tutela degli interessi della Fondazione, ovvero a resistere alle stesse.

I regolamenti di cui alle lettere a) e c) del presente articolo, il conto preventivo e il conto consuntivo, nonché tutte le deliberazioni inerenti l'alienazione dei beni immobili, la stipula di mutui, il rilascio di cambiali, sono soggetti all'approvazione dell'organo tutorio di cui all'art. 20 del presente Statuto.

Art.12) Il Consiglio di Amministrazione si raduna in seduta ordinaria almeno quattro volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta allo stesso da almeno due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto da diramarsi almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare. Per la trattazione degli argomenti straordinari urgenti e non rinviabili è prevista la convocazione d'urgenza per la quale possono non essere rispettati i termini di cui al secondo comma del presente articolo.

Art.13) Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle relative deliberazioni si applicano le norme del Codice Civile relative alle associazioni e fondazioni, salvo che per le deliberazioni di cui all'art.11 lettera a).

Art.14) I verbali delle deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro o con gli strumenti consentiti dalle disposizioni vigenti e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art.15) Il consiglio di Amministrazione può essere sciolto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca su indicazione dell'Organismo che rappresenta sul territorio il Ministero stesso quando pur chiamato alla osservanza degli obblighi impostigli per legge, persista nel violarli o per altri gravi motivi.

Lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza automatica delle cariche nominative in seno allo stesso.

In caso di scioglimento l'Amministrazione della Fondazione è affidata, per la durata massima di un anno, ad un Commissario straordinario nominato dall'Organismo che rappresenta sul territorio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art.16) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Inoltre il Presidente:

a)- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

b) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengano deliberati;

c) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

d) cura l'osservanza dello Statuto;

e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con l'Organismo che rappresenta sul territorio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

f) sospende per gravi e giustificati motivi gli impiegati e salariati, salvo riferire al Consiglio per l'approvazione, in adunanza da convocarsi entro e non oltre venti giorni dall'adozione del provvedimento disciplinare;

g) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio per la ratifica del suo operato.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni di cui sopra sono affidate al Vice-presidente.

Art.17) Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei revisori dei Conti, può deliberare, sulla base della programmazione annuale delle attività dell'Ente, un compenso al Presidente, al Vicepresidente e agli Amministratori investiti di particolari incarichi.

Al Presidente, al Vicepresidente ed ai Consiglieri compete, per la partecipazione alle adunanze del Consiglio, un gettone di presenza, la cui entità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione e ai revisori dei Conti compete l'eventuale trattamento di missione determinata secondo le vigenti disposizioni.

Art.18) Il Consiglio dei revisori dei Conti è composto di tre membri, di cui almeno uno iscritto all'albo dei revisori dei Conti, nominato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e due designati dall'Organismo che rappresenta sul territorio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, individuati tra il personale in possesso dei requisiti di legge.

La misura dell'emolumento dovuto ai Componenti del predetto Collegio viene determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) L'esame dei conti preventivi;
- b) la revisione dei conti consuntivi, con verifica della regolarità dei registri di amministrazione, dei documenti contabili e della cassa;
- c) la presentazione della relazione sui conti con le osservazioni che riterranno utili;
- d) la facoltà di svolgere attività ispettive e la facoltà di assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art.19) L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno solare.

Il conto preventivo della Fondazione relativo all'anno successivo ed il conto consuntivo relativo all'anno precedente, distinto in conto spese e rendite, ed il conto patrimoniale, corredato dagli inventari, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione entro il trenta aprile dell'anno di riferimento del conto preventivo.

Art.20) Le modifiche al presente Statuto vanno proposte dal Consiglio di Amministrazione all'Organismo che rappresenta sul territorio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art.21) L'organo tutorio della Fondazione è l'Organismo che rappresenta sul territorio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art.22) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicheranno i principi generali dell'ordinamento e la normativa dettati dalle leggi statali e regionali in quanto applicabili.

F.TI: ENRICO SEBASTIANI

(L.S.) MARCO FANFANI NOTAIO